



AREA ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE

SERVIZIO ISTRUZIONE e ORIENTAMENTO

**GUIDA OPERATIVA DELLE OPERAZIONI PER IL
SUPPORTO ORGANIZZATIVO PER L'INCLUSIONE
DELLE ALLIEVE E DEGLI ALLIEVI CON DISABILITÀ
FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SECONDARI DI
SECONDO GRADO**

Edizione GENNAIO 2018

INDICE

Premessa

1. Riferimenti di contesto

2. Destinatari del supporto educativo e dell'assistenza specialistica

3. Richiesta di intervento di supporto educativo

4. Scelta del soggetto attuatore da parte delle Istituzioni scolastiche autonome

5. Figure professionali per l'inclusione

6. Esigenze Educative Speciali

7. Attrezzature e arredi speciali

8. Flusso finanziario

9. Resoconti

10. Informativa

11. Modulistica

Dirigente del Servizio Istruzione e Orientamento: Arturo FAGGIO

Collaboratori: Flavio BUSON, Gaudenzio COMO, Caterina CHIRICO, Sandra LUPARIA, Antonella STERCHELE, Giuseppe SPINNATO, Silvia ZABALDANO, Francesca INDELICATO, Erica SOLLO

Il documento sarà reperibile sul sito della Città Metropolitana di Torino all'indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/istruzione/legge28>

Premessa

In linea con la normativa nazionale e regionale sull'inclusione scolastica, su delega della Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino finanzia interventi a completamento dei progetti di inclusione scolastica realizzati dalle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado o dagli Enti gestori, secondo quanto previsto nell'accordo di programma territoriale di riferimento.

Si sottolinea che la richiesta di interventi di supporto educativo trova la sua esplicitazione nella formulazione e nell'aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) di ogni studente coinvolto, che deve essere redatto tenendo conto di quanto formulato nell'allegato b), parte seconda del Profilo di Funzionamento, come da D.G.R. n. 15-6181 del 29/7/2013.

1. Riferimenti di contesto

L'iscrizione ai percorsi di scuola secondaria di secondo grado definisce una fase di passaggio tra la fanciullezza e l'età adulta. Questo vale anche per le persone con disabilità. Il percorso scolastico si conclude con l'esame di Stato, una volta definito esame di maturità, proprio per rendere esplicito che si termina il periodo dell'adolescenza e ci si inserisce nel mondo degli adulti. Coloro che non completano il percorso scolastico terminano il loro percorso di formazione iniziale con una qualifica per esercitare una professione e per inserirsi nel mondo del lavoro. Quindi la progettazione didattica e pedagogica è finalizzata non solo all'acquisizione di conoscenze, ma anche di competenze, o come si diceva in passato, di sapere e saper fare, di abilità fondamentali quali l'autonomia organizzativa, il saper scegliere e assumersi responsabilità, acquisendo coscienza delle proprie capacità, potenzialità e dei propri limiti. Questa proposta vale anche per gli studenti con disabilità, in questo senso si può utilizzare il termine di diversamente abile. Gli interventi volti a favorire l'inclusione scolastica si sviluppano in un contesto di progettazione pedagogica individualizzata che permetta allo studente di svolgere il proprio percorso di apprendimento con accomodamenti ragionevoli. In tale contesto la collaborazione con lo stesso studente e la sua famiglia deve essere realizzata considerando che lo sviluppo e la valutazione del percorso didattico, correlato alla progettazione pedagogica, è di competenza dell'equipe didattica. Il sostegno educativo fornito dall'ente locale, si configura come supporto allo sviluppo dell'autonomia della persona con disabilità, intesa come capacità di autorganizzazione, assunzione di responsabilità e rispetto delle regole della collettività. Altro fattore importante è il percorso di orientamento alla scelta del percorso scolastico di secondo grado e dei percorsi professionalizzanti per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione presso le Agenzie formative regionali. Rimane ancora molto elevato il numero degli studenti in uscita dal primo ciclo di istruzione che scelgono percorsi di istruzione professionale. Spesso si continua a pensare che le studentesse e gli studenti con disabilità debbano essere iscritti in percorsi scolastici – formativi in cui debbano svolgere attività manuali in maniera predominante, senza considerare gli interessi e le capacità, nonché le potenzialità degli stessi. Si escludono, generalmente, percorsi liceali, che non siano artistici o sociali, sempre con la motivazione che tali studenti siano più portati ad utilizzare "le mani" e non "la testa".

Eventuali progettazioni, predisposte con i servizi socio sanitari del territorio, che prevedano la presenza di studenti con disabilità presso strutture territoriali per alcune ore in sostituzione della frequenza scolastica, si debbono intendere come prestazioni di assistenza specialistica utili a disegnare un passaggio accompagnato dalla struttura scolastica a quella assistenziale e sanitaria. Tale coprogettazione tra le strutture scolastiche e quelle socio sanitarie ed educative del territorio deve essere formalizzata, in modo da rendere esplicito che le iniziative promosse rientrano nel

percorso di apprendimento dello studente interessato.

Nel caso di *ripetenze* per le allieve o gli allievi che hanno frequentato l'ultimo anno del ciclo di istruzione secondaria, si valuterà la documentazione pedagogica che giustifichi la ripetenza ai fini del progetto post scolastico. Si terrà conto delle indicazioni previste dalla recente legislazione delegata, e in particolare si valuteranno le eventuali richieste di ulteriore supporto educativo, alla luce dei commi 1 e 5 dell'articolo 20 del D. Lgs. 62/2017. La valutazione in itinere e finale è di competenza dei docenti, che sono tenuti a motivare le non ammissioni all'esame finalizzate alla ripetenza dell'ultimo anno in presenza di valutazione *differenziata*. L'esito della valutazione è essenziale per verificare l'opportunità di un prosieguo del servizio di supporto educativo.

2. Allievi per cui può essere richiesto il supporto educativo

La Città Metropolitana di Torino annualmente invia alle scuole secondarie di secondo grado una comunicazione nella quale vengono fissate le modalità, i modelli da compilare, la documentazione da allegare e i tempi di presentazione delle domande per ottenere il finanziamento, per attivare il servizio di supporto educativo per gli allievi, con disabilità o con esigenze educative speciali, residenti nel proprio territorio e frequentanti gli istituti secondari di secondo grado.

Destinatari primari del supporto educativo sono le allieve e gli allievi con disabilità certificata. La presenza di una condizione di disabilità certificata, però, non giustifica di per sé la richiesta del servizio, ma si dovrà considerare l'effettiva utilità di fruire del supporto educativo all'interno di ciascun progetto. Tale scelta verrà effettuata prioritariamente nell'Unità Multidisciplinare Integrata (U.M.I.), durante la fase di compilazione della parte seconda dell'allegato b), oltre alle valutazioni nel G.L.I. e nel Gruppo Tecnico.

I Disturbi Specifici di Apprendimento, Funzione Intellettiva Limite o con Esigenze Educative Speciali e gli allievi in condizione di svantaggio per motivi socio economici, culturali o linguistici non sono certificati con il Profilo di Funzionamento previsto dalla D.G.R. n. 15 – 06181 del 29.07.2013, ma secondo specifiche norme sia nazionali che regionali. Per queste problematiche, di norma, non sono previsti interventi di supporto educativo, con l'eccezione di alcune situazioni che vedano coinvolti allieve/i EES con rilevanti disturbi della condotta o di iperattività.

3. Richiesta di intervento di supporto educativo

Il servizio di supporto educativo si realizza nel contesto scolastico, attraverso attività che vanno a integrare funzioni e compiti che la scuola persegue.

Gli obiettivi degli interventi si definiscono e si differenziano sulla base delle peculiarità di ciascuna persona e sono finalizzati alla promozione di una cultura dell'inclusione di tutta la scuola. Salvo situazioni particolari, di norma, le ore assegnabili non potranno superare le 340 ore annuali e comunque non superiori alle ore scolastiche di frequenza nel tempo scuola dello studente, prendendo in considerazione anche della presenza del personale docente e non docente nella classe in cui è inserita/o l'allieva/o per il quale si richiede il supporto educativo.

Il supporto educativo, in particolare per le studentesse e gli studenti i cui livelli di autonomia all'interno del contesto scolastico sono critici, promuove la mediazione alla comunicazione e sviluppa processi di partecipazione alla vita scolastica, altrimenti preclusi. Inoltre l'operatore educativo è parte attiva e integrante dell'equipe didattica della scuola.

L'Istituzione scolastica nell'organizzare l'attività educativa e didattica, utilizzando anche i criteri di flessibilità e di programmazione individualizzata, privilegerà didattiche inclusive a scapito della costituzione di laboratori e/o aule speciali che accolgano esclusivamente allieve/i con disabilità. Il principio ispiratore della didattica inclusiva deve essere il concetto di equità, che prevede interventi pedagogici, didattici ed educativi che rimuovano le barriere e le cause di diseguaglianza, per permettere a ciascuna/o allieva/o di raggiungere i propri obiettivi di apprendimento e stimoli alla scoperta di "nuovi orizzonti". Alla scuola, valorizzando anche gli organi collegiali (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione [G.L.I.] e Gruppo Tecnico), sono poste in capo la definizione e la verifica degli obiettivi da raggiungere, nonché la valutazione dei processi di apprendimento e autonomia degli studenti coinvolti nei processi specifici.

Entro l'inizio delle lezioni, di norma, verranno comunicati all'istituto l'ammontare **massimo** delle ore annuali assegnate e l'elenco degli studenti beneficiari. A seguito di tale comunicazione l'Istituzione scolastica attiverà il servizio di supporto educativo per l'anno scolastico in corso. Individuato il soggetto attuatore, comunicherà alla Città Metropolitana di Torino il riparto delle ore sui singoli studenti, le ore di sostegno assegnate ed il costo orario lordo degli operatori scelti. Eventuali richieste di modifica della ripartizione delle ore e dei beneficiari dell'intervento dovranno essere comunicate per iscritto all'Ufficio metropolitano preposto entro il termine indicato nella comunicazione di assegnazione del contributo. Lo stanziamento finanziario da parte della Città Metropolitana sarà definito a seguito della comunicazione dell'importo orario concordato dall'istituto con il soggetto attuatore, prendendo a base la figura di educatore (D1) e C3 per l'O.S.S. DEL C.C.N.L. Cooperative Sociali e non superiore a 22,00 euro per l'educatore e 20,35 per l'O.S.S. Per operatori non forniti da cooperative il parametro di costo dovrà essere inferiore di almeno il 30%.

L'Amministrazione Metropolitana si riserva di modificare l'importo massimo assegnabile qualora la Regione dovesse diminuire le assegnazioni alla Città Metropolitana dei fondi per il diritto allo studio previsti dalla L.R. 28 dicembre 2007 n. 28 e s.m.i..

4. Scelta del soggetto attuatore del servizio di supporto educativo da parte degli istituti scolastici

Definita l'entità delle ore assegnate e l'identità delle allieve/degli allievi beneficiari, l'istituto scolastico provvederà a scegliere il soggetto (persona fisica o giuridica) che dovrà gestire il servizio.

L'individuazione del soggetto attuatore da parte delle istituzioni scolastiche può avvenire tramite:

- contrattazione diretta con l'operatore, secondo la normativa vigente;
- affidamento ad un ente gestore/cooperativa del territorio.

La scelta avverrà secondo le regole previste dalla normativa generale e da quella specifica del settore scolastico che definiscono con quali modalità la scuola deve scegliere i propri fornitori. (D.I. N. 44 del 1/2/2001).

In particolare fino a euro 40.000,00 (I.V.A esclusa), mediante affidamento diretto *tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli tecnico professionali.* (T.A.R. Aosta 23.06.2017 n. 36) Linee guida ANAC n. 4 /2016. In applicazione dell'art. 34 del D.I.

44/2001 si debbono richiedere almeno tre preventivi.

Per importi superiori a euro 40.000,00 e fino al 221.000,00 (I.V.A. Esclusa) o altro limite stabilito da art. 35 D. Lgs. n. 50/2018, si deve procedere ad una procedura negoziale con invito ad almeno 5 operatori.

Nella scelta del gestore del servizio è bene considerare anche quanto descritto dall'articolo 143 del medesimo codice.

L'aggiudicazione deve avvenire sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Condizione indispensabile è la predisposizione puntuale e precisa dell'attività e delle figure professionali che si richiedono.

Nella predisposizione del capitolato di gara si deve tener presente la legge che ha determinato l'istituzione dell'educatore professionale socio educativo e delle caratteristiche degli operatori che possono essere ricompresi in tale figura professionale. All'interno della figura è bene precisare quali competenze specifiche debbano possedere, oltre al titolo professionale di base per interventi su particolari tipologie di studenti con certificazioni di disabilità e/o esigenze educative speciali. Il servizio deve essere assicurato con personale in possesso del titolo di educatore professionale socio pedagogico con le modalità indicate dall'art.1, commi 594 - 601 della legge 27 dicembre 2017 n. 205.

Nel caso di individuazione di una figura socio assistenziale (O.S.S.) bisogna tenere conto anche di quanto disposto dall'articolo 3 del D. Lgs. n. 66/2017.

La Città Metropolitana predisporrà gli atti di impegno delle risorse spettanti a ciascuna istituzione scolastica.

L'Istituzione scolastica, firmato il contratto con il fornitore, ne invierà una copia alla Città metropolitana.

Il riconoscimento delle spese risulterà subordinato all'effettiva frequenza degli aventi diritto.

In presenza di orari di lezione con unità orarie inferiori a 60 minuti, la parte residuale del monte ore assegnato verrà utilizzata per attività di progettazione o per la realizzazione di attività formative previste nel P.E.I. per gli alunni con disabilità.

La distribuzione settimanale delle ore assegnate di assistenza specialistica sarà determinata dal gruppo tecnico all'interno del monte ore complessivo.

In caso di assenza dell'allievo, l'operatore non è autorizzato a rimanere a scuola, **né a svolgere la propria attività al domicilio dello studente**. Se l'assenza dello studente non è stata preannunciata si può riconoscere all'operatore la prima giornata di assenza.

In caso di assenza e malattia prolungata dell'allievo, le ore di assistenza specialistica previste e non prestate potranno, previa richiesta del Dirigente scolastico e in accordo con l'Amministrazione della Città Metropolitana, essere in parte recuperate o comunque riutilizzate per interventi mirati nell'ambito del servizio di assistenza.

L'aggiudicatario del servizio dovrà fornire, nel più breve tempo possibile, l'elenco nominativo degli operatori che saranno impiegati nel servizio, corredato dei relativi curricula formativo/professionali. Dovrà inoltre fornire, qualora necessario, eventuali sostituzioni e aggiornare tempestivamente l'elenco del personale. L'eventuale sostituzione di personale dovrà avvenire in modo da garantire la qualità della prestazione rispetto agli standard indicati in sede di offerta. Dovrà essere garantita la sostituzione con un altro operatore, nel più breve tempo possibile se il titolare dovesse assentarsi.

Chi si aggiudica il servizio dovrà organizzare i mezzi necessari all'esecuzione del servizio assumendo a suo completo carico eventuali mezzi protettivi (camici, guanti, ...) e fornire il cartellino di riconoscimento.

Chi si aggiudica il servizio dovrà garantire il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia di previdenza e assistenza nonché di sicurezza sul posto di lavoro, assicurare i supporti organizzativi e strumentali necessari a rendere operativo il personale da esso dipendente.

L'aggiudicatario individuato dovrà indicare il nominativo del responsabile del servizio, che dovrà essere la figura di riferimento dell'istituzione scolastica, per la programmazione e lo svolgimento dell'attività. All'istituzione scolastica dovrà essere indicato un recapito telefonico del referente, per reperirlo tempestivamente in caso di necessità.

Il soggetto che si aggiudica il servizio è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale, in merito a informazioni o notizie sugli allievi di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro. Inoltre lo stesso è responsabile della verifica dei requisiti di moralità e delle qualità personali del personale impiegato, compresa l'idoneità fisica alle mansioni prevista dalla legge attualmente in vigore.

5. Figure coinvolte nell'inclusione

La titolarità e la responsabilità dei progetti di integrazione, pur necessitando della condivisione e della compartecipazione tra tutti i soggetti coinvolti, è in capo alle istituzioni scolastiche e formative.

Le studentesse e gli studenti ultradiciottenni, che intendono iscriversi al primo anno di scuola secondaria di secondo grado, possono farlo presso i corsi serali e nei corsi per adulti e godono di tutti i diritti previsti per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori del mattino, compresa l'assistenza specialistica.

Si precisa che le alunne e gli alunni ultra diciottenni che hanno frequentato un corso completo di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso del correlato attestato di studio terminato, hanno assolto il diritto dovere all'istruzione; in caso di nuova iscrizione non saranno più garantiti i servizi di inclusione (Sentenza del Consiglio di Stato del 25 ottobre 2006).

Alle studentesse e agli studenti con disabilità che abbiano concluso il percorso scolastico curricolare del ciclo secondario di secondo grado, anche se non sostengono le prove d'esame, verrà rilasciato l'attestato di competenza e non potranno ripetere l'ultima annualità scolastica. (art. 20 D Lgs. 62/2017).

Nella valutazione delle ore di supporto educativo si presterà attenzione alla compresenza di più insegnanti nelle stesse ore di lezione, della presenza di personale ATA (per i casi di disabilità fisica) e delle possibili azioni di tutoring che possono essere operate dai compagni di classe o di istituto nei confronti dei propri compagni con disabilità. Ciò anche alla luce del progetto di vita e dell'autonomia personale realizzabile, indicata nei documenti pedagogici. L'intervento dell'educatore si ravvisa come intervento di potenziamento della relazione e dell'autonomia personale dell'allievo con disabilità e non come intervento integrativo didattico. Non è prevista la compresenza di più figure adulte nelle stesse ore per lo stesso studente.

Nel caso di studenti del secondo ciclo di istruzione con pluridisabilità, in cui è compresa quella sensoriale, non può essere fatta richiesta di entrambi i servizi di assistenza specialistica.

Il concetto di integrazione nella scuola è evidenziato nelle linee guida tracciate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca emanate il 4 agosto 2009:

"Si ribadisce, inoltre, che le pratiche scolastiche in attuazione dell'integrazione degli alunni con disabilità, nel caso in cui non si conformassero immotivatamente all'interesse primario del diritto allo studio degli alunni in questione, potrebbero essere considerati atti caratterizzati da disparità di trattamento. Tale violazione è inquadrabile in primo luogo nella mancata partecipazione di tutte le componenti scolastiche al processo di integrazione, il cui obiettivo fondamentale è lo sviluppo delle competenze dell'alunno negli apprendimenti, nella comunicazione e nella relazione, nonché nella socializzazione, obiettivi raggiungibili attraverso la collaborazione e il coordinamento di tutte le componenti in questione nonché dalla presenza di una pianificazione puntuale e logica degli interventi educativi, formativi, riabilitativi come previsto dal P.E.I."

Il principio ispiratore della didattica inclusiva deve essere il concetto di equità che prevede interventi pedagogici, didattici e educativi che rimuovano per ciascun individuo, le cause di iniquità e le barriere al fine di offrire a ciascuna persona il raggiungimento dei propri obiettivi di apprendimento e stimoli a scoprire *nuovi orizzonti*.

5.1 Il Dirigente scolastico

Il Dirigente scolastico è il garante dell'offerta formativa del proprio istituto per la totalità degli allievi iscritti, anche di quelli con disabilità, secondo quanto previsto dalle Linee guida per l'inclusione tracciate dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca emanate il 4 agosto 2009: "L'integrazione/inclusione scolastica è, dunque, un valore fondativo, un assunto culturale che richiede una vigorosa leadership gestionale e relazionale da parte del Dirigente scolastico, figura chiave per la costruzione di tale sistema. La leadership dirigenziale si concretizza anche mediante la promozione e la cura di una serie di iniziative da attuarsi di concerto con le varie componenti scolastiche atte a dimostrare l'effettivo impegno del Dirigente e dell'istituzione scolastica in tali tematiche (come per esempio corsi di formazione, programmi di miglioramento del servizio scolastico per gli alunni con disabilità, progetti, iniziative per il coinvolgimento dei genitori e del territorio, costituzione di reti di scuole per obiettivi concernenti l'inclusione, partecipazione agli incontri del gruppo tecnico, istituzione del G.L.I. (Gruppo di lavoro per l'inclusione), favorire la continuità educativo - didattica, programmi di miglioramento del servizio scolastico per le allieve e gli allievi con disabilità, partecipazione alla stipula di Accordi di programma a livello dei piani di zona, di cui *all'art. 13 della L. 104/92*, all'19 della L n. 328/00 e *all'art. 15 della l.r. 28/07*, direttamente o tramite reti di scuole, ecc)".

Il Dirigente scolastico predispone e inoltra la richiesta per gli interventi a supporto dell'inclusione controllando la completezza e correttezza dei dati inseriti nei P.E.I., il modello H predisposto dal M.I.U.R. e i modelli R.I.B.E.S. richiesti dalla Città Metropolitana di Torino.

Lo stesso *"assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento"*.

Il Dirigente scolastico garantisce insieme al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

(D.S.G.A.) il rispetto dei tempi delle procedure amministrative ai fini dell'attivazione del servizio e delle rendicontazioni. E' inoltre compito del dirigente scolastico garantire l'organizzazione dell'assistenza di base agli studenti che ne necessitano [art.3 D.Lgs 66/17], anche attraverso un'adeguata formazione del personale ausiliario (collaboratori scolastici) in organico [art.13 d. Lgs. 66/17].

5.2 I Docenti

Gli interventi pedagogici - didattici riguardano tutti i docenti del Consiglio di classe in cui è inserita/o l'allieva/o con disabilità, in quanto una scuola inclusiva non può prescindere da una corresponsabilità educativa diffusa.

Secondo le Linee guida del M.I.U.R. del 4 agosto 2009: *l'intera comunità scolastica è chiamata ad organizzare i curricula in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d'aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni. Non in altro modo sarebbe, infatti, possibile che gli alunni esercitino il proprio diritto allo studio inteso come successo formativo per tutti, tanto che la predisposizione di interventi didattici non differenziati evidenzia immediatamente una disparità di trattamento nel servizio di istruzione verso coloro che non sono compresi nelle prassi educative e didattiche concretamente realizzate.* L'intervento inclusivo dei docenti deve considerare anche l'allievo con disabilità protagonista dell'apprendimento, valorizzandone le capacità, potenzialità e limiti. Deve essere favorita la partecipazione attiva all'apprendimento, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento. Il Gruppo tecnico composto dai docenti del Consiglio di classe, genitori dell'allieva/o con disabilità, medico referente ed eventuali altri operatori coinvolti, deve predisporre il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), ovvero collaborare alla stesura, insieme agli operatori coinvolti del Profilo di Funzionamento previsto quale allegato B, parte 2, dalla D.G.R. n. 15 – 6181 del 29.07.2013, nel quale devono essere indicati gli obiettivi didattici e di apprendimento da raggiungere alla luce delle capacità, potenzialità e limiti della studentessa o dello studente. Inoltre il Gruppo deve indicare se la programmazione didattica sia uguale o personalizzata rispetto ai compagni di classe e le metodologie che si intendono utilizzare.

L'assegnazione dell'insegnante per le attività di sostegno alla classe, così come previsto dal testo Unico L. 297/94, rappresenta la "vera" natura del ruolo che egli svolge nel processo di integrazione. Infatti, è l'intera comunità scolastica che deve essere coinvolta nel processo in questione e non solo una figura professionale specifica a cui demandare in modo esclusivo il compito dell'inclusione.

La logica deve essere sistemica, ovvero quella secondo cui il docente in questione è assegnato alla classe per le attività di sostegno, nel senso che oltre a intervenire sulla base di una preparazione specifica nelle ore in classe, collabora con l'insegnante curricolare e con il Consiglio di Classe, affinché l'iter formativo dell'alunno possa continuare anche in sua assenza.

5.3 Personale Ausiliario – Tecnico – Amministrativo (A.T.A.)

Il personale A.T.A., in particolare i collaboratori scolastici, debbono essere pienamente coinvolti nei progetti di integrazione/inclusione, in particolare predisponendo i servizi di assistenza di base, definiti nella circolare ministeriale n. 3390 del 30 novembre 2001, nonché nella declaratoria di tale

profilo professionale, definita nel Contratto collettivo nazionale 2003/2006, ancora in vigore per la parte normativa. I compiti del personale collaboratore scolastico sono richiamati anche nel D. Lgs 66/17. Il collaboratore scolastico partecipa entro le proprie funzioni, e con la propria professionalità, al progetto educativo dell'allievo e collabora con docenti, operatori e famiglia per favorire l'inclusione.

Si precisa che, nel rispetto della contrattazione, si dovrà garantire in ogni caso il diritto all'assistenza.

5.4 Personale Educativo

La L. 205/2017 ha definito l'istituzione della figura dell'educatore professionale socio – pedagogico e le modalità di accesso a tale figura professionale che può operare all'interno delle istituzioni scolastiche.

L'educatore è una figura professionale che, pur operando all'interno della scuola, sostiene il percorso di autonomia, integrazione e comunicazione dell'allievo con disabilità, in considerazione del percorso individuale di crescita dell'allievo stesso.

L'intervento dell'educatore è centrato essenzialmente sulla relazione, svolgendo un ruolo di supporto e facilitazione, non sostituendosi all'allievo. Dovrebbe essere prevista una graduale diminuzione della propria presenza per sollecitare l'azione autonoma dello studente.

E' quindi una figura di sistema, che pur intervenendo all'interno della rete, attua la propria azione sul contesto, sullo scambio e sulla costruzione condivisa di progetti individualizzati. Tale intervento è complementare rispetto alle differenti competenze e ruoli degli operatori coinvolti.

L'intervento dell'educatore professionale socio – pedagogico si ravvisa come intervento di potenziamento della relazione e dell'autonomia personale dell'allieva/o con disabilità e non come integrativo didattico.

Si precisa che l'educatore non ha alcuna responsabilità di vigilanza sull'allievo, tale responsabilità è sempre posta in capo alla scuola, in quanto l'iscrizione comporta come clausola contrattuale la responsabilità dell'affidamento dell'allievo, sia se minorenni o non in grado di provvedere a se stesso in autonomia, sia nel caso di un allievo maggiorenne con grave disabilità o dichiarato interdetto. Pertanto, di norma, l'affidamento di studenti al solo educatore rappresenta una violazione di natura contrattuale della scuola con la famiglia. All'educatore non possono essere affidati studentesse/studenti a cui non sia stato affidato un incarico dalla scuola su indicazione del competente Servizio della Città metropolitana di Torino.

In alcuni specifici progetti (ad esempio il progetto Superiamoci) è prevista la partecipazione di un esperto esterno, con elevata professionalità, supportato da apposito finanziamento della Città metropolitana, che opererà in qualità di consulente supervisore nei confronti degli operatori scolastici ed educativi al fine di migliorare la progettazione individuale sui processi di apprendimento e autonomia degli studenti.

Si ritiene utile sottolineare che l'educatore è una funzione distinta, complementare e non sostitutiva di altri operatori presenti a scuola (docenti sia curricolari sia di sostegno e collaboratori scolastici). In particolare l'operatore specialistico non può essere in alcun modo adibito a mansioni di assistenza di base. E' compito del Dirigente scolastico garantire l'assistenza di base attraverso

l'organizzazione del personale A.T.A. (rif. C.M. 30 nov.2001 n. 3390 e CCNL 2003/06 – declaratoria professionale del personale Collaboratore scolastico).

Per sostenere alcuni studenti con disabilità fisica e/o motoria, a integrazione e supporto del personale ausiliario, si può prevedere l'intervento di un operatore socio assistenziale, che non può operare per interventi invasivi o infermieristici. Sul sito della Città metropolitana verrà pubblicato un manuale sulle competenze relative al predetto personale redatto dal Servizio salute e benessere della Provincia Autonoma di Bolzano.

Gli educatori o gli operatori socio sanitari possono svolgere anche attività di caregiver rivolti a specifici studenti, così come tutto il personale scolastico, come previsto dalla D.G.R. 50 – 7641 DEL 21.05.2014 previa partecipazione a corsi informativi e partici e specifica autorizzazione da parte del dirigente del distretto sanitario di competenza. Tale attività si svolge a titolo gratuito ed esula dalle mansioni oggetto del contratto di supporto educativo e di assistenza specialistica.

5.5 La Famiglia

La famiglia, e la studentessa o lo studente nelle scuole secondarie di secondo grado, devono sempre essere coinvolti, in maniera attiva, nella progettazione e nella verifica del P.E.I.

La famiglia rappresenta, infatti, un punto di riferimento essenziale per la corretta inclusione scolastica dell'allieva/o con disabilità, sia in quanto fonte di informazioni preziose, sia in quanto luogo in cui avviene la continuità fra educazione formale ed educazione informale.

Deve essere supportata al fine di poter effettuare la scelta, consapevole, del percorso didattico, ordinario o differenziato, per la/il propria/o figlia/o.

Inoltre dovrà essere informata, a cura della scuola, della richiesta del servizio di supporto educativo da presentare alla Città Metropolitana di Torino, al fine di ottenere lo specifico finanziamento.

6. Esigenze Educative Speciali

Le studentesse e gli studenti devono essere certificati secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 20 – 724 del 17.03.2014. Per quanto attiene agli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.) si dovranno applicare le modalità di intervento previste dalla legge 170/2010 e le relative linee guida emesse nel 2011 dal Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca, nonché la D.G.R. n. 16 – 7072 del 04.02.2014 e n. D.D. 496 del 22.5.2014. La richiesta di un eventuale intervento educativo verrà presentata con le stesse modalità previste per gli interventi riguardanti le allieve e gli allievi con disabilità. In particolare sarà posta attenzione al sostegno per interventi a favore delle allieve e degli allievi certificati con disturbi ipercinetici, sostenendo anche l'intervento scolastico a favore degli allievi con ADHD come previsto dal protocollo diagnostico terapeutico dell'I.S.S., comunicato con circolare USR Piemonte n. 393 del 10.12.2009.

7. Attrezzature e arredi specifici

Nel modello **R.I.B.E.S.** la scuola segnalerà eventuali richieste di ausili, attrezzature e arredi specifici per i propri studenti con disabilità. Solo nel caso in cui la Città Metropolitana non fosse in grado di acquistare direttamente gli arredi specifici, provvederà a interpellare i comuni di residenza per verificare se possano affidare in comodato l'attrezzatura all'istituto secondario di secondo

grado. Qualora ciò non risultasse praticabile, la Città Metropolitana di Torino assegnerà un finanziamento alla scuola polo territorialmente competente, sulla base di un preventivo di costo stilato dall'istituto scolastico richiedente, affinché la scuola polo stessa provveda direttamente all'acquisto.

Il bene acquistato rimarrà nella dotazione della scuola, che provvederà a consegnarlo in comodato gratuito all'istituto secondario di secondo grado richiedente. Al termine del percorso scolastico dello studente utilizzatore, l'attrezzatura tornerà nella disponibilità della scuola polo competente, che provvederà all'eventuale riutilizzo secondo le indicazioni del competente C.T.S. del polo o alle indicazioni della Città Metropolitana di Torino. In caso di deterioramento del bene e della sua conseguente radiazione, ne sarà data tempestiva comunicazione alla Città Metropolitana di Torino.

Di norma sono esclusi hardware e software a cui si può fare fronte con il bilancio della scuola o presentando apposita istanza alla scuola polo per la disabilità competente territorialmente. Attualmente le scuole polo sono 11 sull'intero territorio metropolitano, l'elenco è allegato alla presente guida.

8. Flusso finanziario

La Città Metropolitana di Torino erogherà, di norma, un anticipo non superiore al 90% del finanziamento previsto. **Il finanziamento servirà a coprire l'anno scolastico di riferimento e almeno l'avvio del successivo anno scolastico**, in modo che si possa garantire il regolare svolgimento delle attività all'inizio delle lezioni dell'anno scolastico.

Al termine delle lezioni, e comunque entro il mese successivo, salvo diverse indicazioni da parte del Servizio metropolitano, la scuola provvederà ad inviare un resoconto delle spese sostenute. Eventuali minori spese rispetto all'assegnazione saranno contabilizzate nell'acconto per l'avvio del successivo anno scolastico.

Nel caso in cui l'ente beneficiario del finanziamento non dovesse attivare i servizi di supporto per il successivo anno scolastico presenterà il resoconto al fine di ottenere il saldo delle spese sostenute.

Nel caso di minori spese rispetto all'acconto liquidato, il beneficiario dovrà provvedere alla restituzione della differenza alla Città Metropolitana.

9. Resoconti

Il saldo avverrà a seguito della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, mediante compilazione dei modelli **MO.RE** e **MO.RE R.O.S.S.E.**, che si potrà reperire sul sito metropolitano, il cui indirizzo è indicato a pagina 2 della presente guida.

La rendicontazione dovrà essere complessiva per il totale del finanziamento assegnato descrivendo le varie voci che compongono il totale dello stesso. Nella rendicontazione andranno indicati i documenti relativi alle spese sostenute, a giustificazione del finanziamento complessivo assegnato. I documenti, comprovanti la spesa sostenuta, saranno conservati dall'istituto scolastico e prodotti qualora richiesti dalla Città Metropolitana di Torino.

Non verranno ammesse a rimborso spese non compatibili con l'attività di supporto educativo, se non autorizzate formalmente dall'ufficio che ha concesso il finanziamento, in qualunque caso **non saranno ammesse a finanziamento spese di gestione da parte delle scuole o oneri per il**

personale statale per attività di coordinamento e amministrative.

10. Informativa

La comunicazione del finanziamento e degli elenchi delle studentesse e degli studenti per i quali si prevede di attivare il servizio di supporto educativo e le relative ore annuali di intervento, avverrà anche in modalità telematica. Si informa che, ai sensi del D.lgs. 196 del del 30/06/2003, i dati e le informazioni raccolti sono conservati a cura del Servizio Istruzione e Orientamento e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le vigenti disposizioni in materia e sarà unicamente finalizzato all'espletamento delle proprie finalità istituzionali di documentazione, promozione delle attività realizzate nel settore dell'istruzione e formazione, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge.

La presentazione della comunicazione per l'ottenimento dei finanziamenti oggetto del presente piano equivale a consenso del trattamento dei dati.

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente del Servizio Istruzione e Orientamento.

Per ogni ulteriore informazione si prega di contattare il competente ufficio metropolitano:

Servizio Istruzione – Ufficio Diritto allo studio

Corso Inghilterra, 7 10138 TORINO

referente: Flavio Buson

telefono: 011 861 6102

e-mail:

flavio.buson@cittametropolitana.torino.it,

dirittoallostudio@cittametropolitana.torino.it,

metrostudiato@gmail.com

11. Modulistica

modello R.I.B.E.S. (richiesta intervento bisogni educativi speciali)

modello MO.RE. (modello di rendicontazione)

modello MO.RE. R.O.S.S.E. (modello di valutazione intervento)

elenco scuole polo per la disabilità del territorio metropolitano

I documenti sopra elencati si trovano sul sito della Città Metropolitana di Torino nel canale Istruzione sezione Legge 28 – diritto allo studio all'indirizzo:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/cms/ifp/istruzione/legge28>